

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 marzo 2016, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma


la Soc. Targa Fleet Management S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU

premesse che:

- l'attività principale della Soc. Targa Fleet Management Srl consiste nella gestione, in nome e per conto della Società Leasys S.p.A., di tutti i servizi connessi alla gestione dell'autoparco "TELECOM ITALIA" con un canone mensile per ogni autoveicolo;
- la Società denuncia alla data odierna il permanere di una situazione di criticità che comporta l'assoluta necessità di rivisitazione del modello di business attraverso l'implementazione di più adeguati e specifici sistemi informatici inerenti la gestione dei veicoli;
- in data 3 aprile 2013, la Società, avendo già dichiarato una eccedenza di personale pari a n. 33 lavoratori, ha fatto ricorso allo strumento del contratto di Solidarietà di tipo difensivo della durata di 24 mesi;
- in data 9 aprile 2015, la Società, non avendo riscontrato inversioni di tendenza circa la situazione aziendale nel suo complesso, ha fatto nuovamente ricorso allo strumento del contratto di Solidarietà di tipo difensivo della durata di 12 mesi, a decorrere dal 13 aprile 2015. Tale Contratto spirerà i suoi effetti il 12 aprile p.v.;
- la Società ha dichiarato la necessità di proseguire con interventi strutturali sulla organizzazione aziendale e sul personale impegnato;
- per quanto sopra la Società ha dichiarato che, alla data odierna si registra un esubero di personale pari a n. 18 lavoratori;



- alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Sindacali e le RSU, pur riconoscendo la criticità e la difficile situazione economica e produttiva aziendale hanno sollecitato l'Azienda a ricercare soluzioni in grado di evitare conseguenze traumatiche per i dipendenti e propedeutiche al mantenimento dei necessari livelli professionali e occupazionali;
- La Società applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013;
- il normale orario di lavoro è di 38 ore e 10 minuti settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;
- in considerazione di quanto sopra, perdurando le difficoltà sopradescritte che incidono anche sulla tenuta dei livelli occupazionali, si ritiene necessario ricorrere all'intervento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo come di seguito disciplinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 18 lavoratori in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.

3. Ambito di applicazione

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà n. 51 lavoratori così ripartiti:

Unità produttiva di Roma: n. 28 lavoratori;

Unità produttiva di Milano: n. 23 lavoratori;

L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 51 dipendenti, suddiviso per sede e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

4. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 18 aprile 2016 con validità sino al 17 aprile 2017.

5. Riduzione dell'orario di lavoro

La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale settimanale è definita nella misura massima del 26,6% per il personale con orario di lavoro *full-time* e nella misura massima del 26,6% per il personale con orario di lavoro *part time* al 75%

[Handwritten signatures and initials]

Lavoratori full-time

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro è applicata come di seguito indicato:

- su base settimanale in modalità mista (orizzontale e/o verticale), per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 38 ore e 10 minuti, con riduzione oraria di 10 ore e 10 minuti in ciascuna settimana, con una conseguente prestazione settimanale di 28 ore; pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali *full-time* previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 1° febbraio 2013 sono così riparametrati:

da 38 ore e 10 minuti a 28 ore medie settimanali, con prestazione lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì, senza prestazione lavorativa nelle giornate di sabato e domenica.

Lavoratori Part-time

La suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà applicata come di seguito indicato:

- su base settimanale in modalità mista (orizzontale e/o verticale), per le prestazioni distribuite su cinque giorni lavorativi la settimana e con orario di lavoro giornaliero pari a 28 ore e 38 minuti, con riduzione oraria di 7 ore e 38 minuti in ciascuna settimana, con una conseguente prestazione settimanale di ore 21; pertanto, gli orari di lavoro individuali settimanali *part-time* 75 % previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 1° febbraio 2013 sono così riparametrati:


da 28 ore e 38 minuti a 21 ore medie settimanali, con prestazione lavorativa nelle giornate dal lunedì al venerdì, senza prestazione lavorativa nelle giornate di sabato e domenica.

La presenza di personale con orario di lavoro *part-time* nel suddetto ambiente organizzativo ha carattere strutturale.

6. Deroche all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Le parti concordano comunque espressamente che, la riduzione di orario potrà essere definita anche con moduli orari allo stato non ancora definiti: pertanto la Società congiuntamente alla RSU potrà di volta in volta integrare e/o aggiornare i moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione dell'orario, anche introducendo schemi diversi di



attuazione della riduzione, fermo restando i limiti medi settimanali indicati. Le modalità operative di attuazione del presente CDS saranno oggetto di periodiche verifiche in appositi incontri con la RSU.

Per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro *full time* previsto dalle norme contrattuali vigenti, purché a carattere individuale ed eccezionale.

7. Istituti legali e contrattuali

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.

Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale, unitamente alle RSU firmatarie del presente Accordo sull'andamento applicativo della presente intesa e sull'evoluzione di Business nonché organizzativa di Gruppo.

Letto, confermato, sottoscritto.


p. UNINDUSTRIA



p. la Soc. Targa Fleet Management



p. SLC Cgil, FISTEL Cisl, UILCOM Uil



p. la RSU

